

COMUNE DI VILLAR PELLICE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

REGOLAMENTO TARI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.....in data 28.06.2021

INDICE

<u>Articolo 1</u>	Oggetto del regolamento
<u>Articolo 2</u>	Natura della tassa sui rifiuti
<u>Articolo 3</u>	Presupposto
<u>Articolo 4</u>	Definizione di rifiuto
<u>Articolo 5</u>	Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
<u>Articolo 6</u>	Soggetto attivo
<u>Articolo 7</u>	Soggetto passivo
<u>Articolo 8</u>	Decorrenza dell'obbligazione
<u>Articolo 9</u>	Base Imponibile
<u>Articolo 10</u>	Rifiuti speciali – Esenzioni e riduzioni superficiali
<u>Articolo 11</u>	La Tariffa
<u>Articolo 12</u>	Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche
<u>Articolo 13</u>	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
<u>Articolo 14</u>	La Disciplina per i rifiuti delle Istituzioni Scolastiche
<u>Articolo 15</u>	Riduzioni ed altre agevolazioni
<u>Articolo 16</u>	Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio
<u>Articolo 17</u>	Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico
<u>Articolo 18</u>	Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
<u>Articolo 19</u>	Occupazione e detenzione temporanea giornaliera
<u>Articolo 20</u>	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.
<u>Articolo 21</u>	Dichiarazioni
<u>Articolo 22</u>	Riscossione
<u>Articolo 23</u>	Rateizzazione del pagamento ordinario
<u>Articolo 24</u>	Rimborsi
<u>Articolo 25</u>	Il Funzionario Responsabile
<u>Articolo 26</u>	Interessi sulle Somme a debito ed a credito
<u>Articolo 27</u>	Accertamento
<u>Articolo 28</u>	Contenzioso ed istituti deflattivi
<u>Articolo 29</u>	Sanzioni
<u>Articolo 30</u>	Riscossione coattiva
<u>Articolo 31</u>	Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi
<u>Articolo 32</u>	Disposizioni finali
<u>Articolo 33</u>	Rinvio dinamico

Articolo 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i.
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 2
Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

Articolo 3
Presupposto

1. Il presupposto per l'applicazione della Tari è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie aperte su tre lati, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le aree scoperte operative, le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla Tari:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, (quali i balconi e le terrazze, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi);
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, (androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini).

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa sui rifiuti.

Articolo 4 **Definizione di rifiuto**

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e s.m.i.
2. Si rimanda a quanto dettagliatamente previsto nel regolamento comunale per la gestione e classificazione dei rifiuti urbani (approvato con delibera **C.C. n..... del 28.06.2021**)

Articolo 5 **Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono, in particolare, soggette alla tassazione TARI i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a. i locali in stato di abbandono;
 - b. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - c. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso, quali: spogliatoi, servizi igienici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - d. i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - e. le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere e delle superfici ove sono prodotti rifiuti solidi urbani per i quali è dovuta la tassa;
 - f. i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori e che in ogni caso, non siano occupati;
 - g. i locali destinati in via permanente ed esclusiva al culto, secondo le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose ed escluse in ogni caso, le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente articolo, la stessa verrà applicata oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione, per l'intero anno solare.

Articolo 6 **Soggetto attivo**

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 7 **Soggetto passivo**

1. La TARI è dovuta da chiunque (persona fisica o giuridica) possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralità di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo adempimento.
2. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, anche non continuativi, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
5. L'Amministratore del Condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono, a qualsiasi titolo, i locali e le aree scoperte.

Articolo 8 **Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.
2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.

Articolo 9 **Base imponibile**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile, arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.
3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, e s.m.i., e delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione dell'apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesterà l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati, sopra descritto. A tal fine il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. La superficie calpestabile è quella misurata al filo interno dei muri, al netto dei muri divisorii interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.

Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
 - le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
 - le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
 - i locali tecnici.
5. Le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale.
 6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti alla tassa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.
 7. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
 8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. Ai fini dell'applicazione della tassa, se non sono intervenute variazioni, si considerano le superfici, gli elementi ed i dati dichiarati o accertati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti; il Comune, può tuttavia per la corretta tassazione, richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti e procedere altresì ad effettuare dei controlli sulla metratura denunciata.
10. In caso le superfici non siano state dichiarate o siano discordanti dai dati catastali, il Comune può provvedere ad inserire o modificare anche d'ufficio le superfici dichiarate, dandone comunicazione all'interessato.

Articolo 10

Rifiuti speciali – Esenzioni e riduzioni superficiali

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. A titolo esemplificativo, sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.
3. La detassazione di cui al comma 1 si estende alle superfici o porzioni di superfici dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e /o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali o la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Restano escluse dalla detassazione le restanti superfici dei magazzini o aree destinate anche solo parzialmente al deposito di prodotti finiti o merci non impiegati nell'attività di lavorazione destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo e comunque, le superfici o parti di superfici dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuti urbani.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta la percentuale di abbattimento del 50%
5. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione della percentuale di abbattimento forfettaria di cui al precedente comma 4. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali.
6. Il contribuente è tenuto a presentare la documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.
7. In caso di mancata indicazione in dichiarazione di superfici o parti di esse in cui si producono rifiuti speciali, l'esenzione o riduzione delle superfici non potrà avvenire finché non verrà ripresentata la nuova dichiarazione integrativa.

8. Per fruire dell'esclusione o riduzione delle superfici previste dai commi 1-3 e 4 precedenti, gli interessati, nella denuncia originaria o di variazione, devono indicare:
i codici ATECO, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER.
Nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
9. Entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento devono essere comunicati i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione (copie dei formulari speciali distinti per codice EER, documentazione che certifica lo smaltimento, ecc..) attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare.
10. Resta impregiudicata, l'applicazione della tassa, sia per la quota fissa che per la quota variabile, in riferimento alle superfici produttive di rifiuti urbani, non collegate alle attività produttive di rifiuti speciali.
11. Nel caso delle attività di produzione industriale e artigianali, sono soggetti alla tassa rifiuti i locali aventi destinazione diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini collegati. (Uffici, mense, ecc..).
12. Nel caso delle attività rurali sono escluse dalla tassazione le superfici adibite all'attività agricola e connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile, i locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione dei prodotti provenienti dalle attività agricole ove si producono rifiuti urbani. Per le suddette utenze deve ritenersi ferma, la possibilità di conferire al servizio pubblico volontariamente per le tipologie di rifiuti simili a quelli indicati nell'allegato L-quinquies alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Si ritiene, tuttavia, che la normativa nazionale vada letta ed interpretata alla luce della Direttiva 2008/98/CE, la quale precisa che non sono rifiuti urbani i "rifiuti dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca", non includendo i rifiuti che si producono nelle attività qualificate come agricole "per connessione", come gli agriturismi o le attività agro-industriali, nelle quali, come è noto, si producono prevalentemente rifiuti elencati nell'allegato L-quater (urbani).
13. Per la tassazione delle superfici di cui ai commi 10, 11 e 12, si tiene conto delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, limitatamente alle attività simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti a quelle indicate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
14. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti cessano di avere effetto qualora i soggetti passivi non siano in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
15. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti speciali, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 3/04/2006 e s.m.i.

Articolo 11

La tariffa

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono commisurate alla quantità ed alla qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
3. Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alle precedenti tassazioni applicate dal Comune, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares).
4. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano Finanziario del servizio gestione ai rifiuti urbani, come integrato, in conformità al metodo tariffario (MTR) di cui alla deliberazione 443/2019 di ARERA.
5. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ivi indicati, del 50 per cento e può altresì, non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1a e 1b del medesimo allegato.
6. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere trasmessa telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale; il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.
7. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.
8. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività riportate nell'articolo n. 12 del presente regolamento, con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

9. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.
11. Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.

Articolo 12

Classificazioni delle categorie delle Utenze non domestiche

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.
2. L'inserimento di un'utenza non domestica, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nel presente articolo, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla Camera Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA; è fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta desunta da documentazione ed informazioni disponibili, debitamente comprovate dal soggetto passivo. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui al presente articolo, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, purché singolarmente di estensione non inferiore a mq. 15, si applica la relativa tariffa; diversamente, la tariffa applicata è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio ed è quella relativa all'attività prevalente, desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
4. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Esclusivamente per le attività industriali, le superfici produttive di rifiuti urbani (mense, uffici, ecc..) anche se con diversa destinazione d'uso vengono complessivamente inserite nella categoria 14 , secondo le disposizioni del D.P.R. 158/1999.

5. In mancanza di dati utili per l'inserimento nella categoria di riferimento, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, in base alla documentazione ed informazioni disponibili, sia comprovate dal soggetto passivo sia desunte da certificazione depositata presso gli Uffici Comunali.
6. La classificazione delle categorie ed eventuali sottocategorie di locali ed aree non domestiche viene effettuata tenendo conto della omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti come di seguito elencato dettagliatamente:

Per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
 2. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
 3. Stabilimenti balneari.
 4. Esposizioni, autosaloni.
 5. Alberghi con ristorante.
 6. Alberghi senza ristorante.
 7. Case di cura e riposo.
 8. Uffici, agenzie.
 9. Banche ed istituti di credito e studi professionali.
 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere).
 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
 14. Attività industriali con capannoni di produzione.
 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie.
 17. Bar, caffè, pasticceria,
 18. Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
 19. Plurilicenze alimentari e/o miste
 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
 21. Discoteche, night club
7. Ai sensi del D.L. 124/2019, art. 58 quinquies, legge di conversione 157/2019, a decorrere dall'anno 2020, è disposta la riallocazione della tipologia "studi professionali" dalla categoria 8 (ridenominata "uffici, agenzie, studi professionali") alla categoria 9 (ridenominata "banche, istituti di credito e studi professionali") della classificazione di cui al DPR 27 aprile 1999, n. 158. Per la corretta individuazione della categoria se necessario, il Comune invita gli utenti interessati a presentare apposita dichiarazione, indicando il codice ATECO, la partita IVA e il tipo di attività svolta con allegata la documentazione che attesta l'iscrizione all'ALBO Professionale.

Articolo 13

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, anche in periodi discontinui (es. colf, parenti non residenti, ecc.). Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
2. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero, iscritti AIRE, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti, persone fisiche non residenti, si assume come numero degli occupanti quello presuntivo di due unità. Per i soggetti residenti nel Comune che utilizzano più unità immobiliari diverse da quella utilizzata come dimora abituale del nucleo familiare, si assume come numero degli occupanti quello presuntivo di due unità. I contribuenti potranno, entro la data di presentazione della denuncia di occupazione dei locali

e a valere a decorrere per l'anno successivo, dichiarare il numero effettivo degli occupanti purché riscontrabile da idonea documentazione. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, la tassazione è esente.
4. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone giuridiche, il numero degli occupanti deve essere dichiarato dal contribuente. In assenza di dichiarazione la tassa è determinata, salvo prova contraria da fornire entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento, considerando un numero presuntivo di occupanti pari a due unità.
5. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni quali cantine, autorimesse, depositi o altri locali simili non collegate ad unità abitative. In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, i locali di cui al periodo precedente si considerano occupati da una unità; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
6. Si estende l'obbligo della dichiarazione a tutti i casi di variazione del numero dei componenti del nucleo familiare o comunque, variazione del numero degli occupanti, intervenuto nel corso dell'anno solare.

Articolo 14

La disciplina per i rifiuti delle Istituzione Scolastiche

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31/12/2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/2/2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo sui rifiuti.

Articolo 15

Riduzioni ed altre agevolazioni

1. La tassa rifiuti è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.
2. La tassa rifiuti è ridotta per ciascun anno d'imposizione nella misura di due terzi, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, ai sensi della legge 178 del 30 dicembre 2020, art. 1, comma 48.
3. Per le utenze non domestiche non stabilmente attive la tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 5% ai locali ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni risultano da licenza o atto

assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. Per le utenze non domestiche è riconosciuta una riduzione pari al 50% in caso di attività stagionale documentata.
5. Le riduzioni si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione.
6. Con provvedimento annuale emanato dall'Organo Comunale competente, in sede di approvazione delle tariffe, possono essere approvate ulteriori riduzioni, agevolazioni ed esenzioni che tengono conto della capacità contributiva dei contribuenti o di situazioni particolari causate da eventi eccezionali sopravvenuti sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche. La perdita di gettito per effetto del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa; le agevolazioni sono concesse nei limiti dello stanziamento di bilancio.
7. L'utente che ha diritto alle agevolazioni di cui al comma precedente deve presentare annualmente formale richiesta entro il termine stabilito nell'atto emanato dall'organo comunale competente, a pena di decadenza del diritto.
8. Delle riduzioni, agevolazioni, ed esenzioni di cui al comma 6 ne possono usufruire coloro che risultino in regola con il pagamento al Comune di tributi, imposte o sanzioni amministrative.
9. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Articolo 16

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. tariffa è ridotta del 10%, limitatamente alla parte variabile, per le utenze domestiche che abbiano avviato, secondo la normativa vigente, il compostaggio individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica secondo quanto previsto dal regolamento Comunale sull'Autocompostaggio approvato con delibera del consiglio comunale n.36 del 30.10.2017;
2. La riduzione di cui al comma precedente è concessa a seguito di specifica richiesta da parte dei soggetti iscritti all'Albo Comunale dei compostatori.

Articolo 17

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al recupero, uscita dal servizio pubblico

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e s.m.i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota

variabile della tassa rifiuti. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno 5 anni. Nel corso dei suddetti cinque anni per motivi validamente giustificati e comprovati da relativa documentazione, è possibile cambiare operatore privato; il cambio deve essere comunicato al Comune che ne trasmetterà copia al gestore del servizio. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal Comune il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

3. La parte variabile della tariffa viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione, devono comunicarlo, entro il **30 giugno** di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
5. Per la finalità di cui al comma 2 precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.
6. Il Comune ha la facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della Tari dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
In sede di verifica è richiesta la seguente documentazione:
 - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al recupero (impianto di primo conferimento);
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c) copie dei contratti con ditte specializzate in materia di recupero;
 - d) copia del Mud;
 - e) ogni altra documentazione utile ad identificare il corretto smaltimento dei rifiuti prodotti.
7. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, legge di conversione n. 69/2021, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve

effettuarsi al momento dell'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali o aree, con decorrenza dall'anno successivo.

8. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma 7 precedente entro i termini di cui al medesimo comma, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti. E' fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti.

Articolo 18

Riduzioni per rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.
2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., qualsiasi operazione attraverso la quale i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il riciclo di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.
3. Per la tassa dovuta dai produttori di rifiuti urbani, è prevista una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati come da tabella sotto riportata.

La riduzione della quota variabile prevista dal comma 649 dell'art.1 della L. 147/2013 è riferita a qualunque processo di recupero (comma 10 art. 238 del Tua), ricomprendendo anche il riciclo, al quale i rifiuti sono avviati.

La riduzione di cui al comma precedente è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al recupero secondo le percentuali di riconoscimento indicate nella tabella 1 e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici imponibili i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività.

TAB. 1: % RICONOSCIMENTO RIFIUTI AVVIATI A RECUPERO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA RIDUZIONE TARI

Allegato L-quater (elenco rifiuti "ex-assimilabili)

Rifiuti organici	Carta e cartone	Plastica	Legno	Metallo	Imballaggi compositi	Multimateriale	Vetro	Tessile	Toner	Ingombranti	Vernici, inchiostri, adesivi e resine	Detergenti	Altri rifiuti	RUI
200108 200201 200302	150101 200101	150102 200139	150103 200138	150104 200140	150105	150106	150107 200102	150109 200110 200111	080318	200307	200128	200130	200203	200301
100%	25%	70%	70%	50%	100%	50%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Riduzioni Tari (Tv)
10% , nel caso di recupero fino al 10% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
20% , nel caso di recupero di oltre il 10% e fino al 20% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
30% , nel caso di recupero di oltre il 20% e fino al 30% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
40% , nel caso di recupero di oltre il 30% e fino al 40% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
50% , nel caso di recupero di oltre il 40% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
60% , nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 60% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
70% , nel caso di recupero di oltre il 60% e fino al 70% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
80% , nel caso di recupero di oltre il 70% e fino all'80% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
90% , nel caso di recupero di oltre l'80% e fino al 90% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
100% , nel caso di recupero di oltre il 90%

4. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente Kd utilizzato per la determinazione della tariffa.
5. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.
6. La riduzione deve essere richiesta dal contribuente, annualmente entro il 28 febbraio dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente.
7. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare:
 - a) copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al riciclo, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - b) copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - c) copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - d) copia MUD
 - e) eventuale altra documentazione ritenuta utile.

8. La riduzione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, a patto che il contribuente sia in regola con il pagamento della tassa
9. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano stati destinati in modo effettivo o oggettivo al riciclo.
10. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

Articolo 19.

Occupazione e detenzione temporanea giornaliera

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della legge n. 160/2019.
2. È temporanea l'occupazione o la detenzione che si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La misura tariffaria giornaliera è determinata in base alla tariffa annuale rapportata a giorno.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque il tributo annuale.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo viene assolto con il pagamento del canone patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo dovuto è da effettuare contestualmente al pagamento del suddetto canone patrimoniale.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla tari annuale.
8. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Articolo 20

Tributo per l'Esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla città metropolitana
3. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del Tefa è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti stabilito dal comune ai sensi della legge vigente in materia, salva diversa deliberazione da parte della città metropolitana. Tale

deliberazione è comunicata, solo per il 2020, all'Agenzia delle Entrate e, per gli anni successivi, ai comuni interessati. Le predette comunicazioni sono effettuate entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento.

4. Il TEFA è riscosso dal Comune contestualmente alla tassa sui rifiuti (Tari) con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
5. Al comune spetta una commissione, posta a carico della città metropolitana impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate in precedenza, anche d'intesa con il presente Ente.
6. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Economia del 01/07/2020.
7. Per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate. La Struttura di gestione provvede al riversamento degli importi utilizzando i codici tributo stabiliti, alla città metropolitana competente per territorio, in base al codice catastale riportato nel modello F24.
8. Il TEFA è riversato alla città metropolitana al netto della commissione spettante al Comune di cui al comma 5.
9. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa riferimento alla normativa vigente emanata ed emananda.

Articolo 21 Dichiarazioni

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati per ogni immobile gli identificativi catastali, l'indirizzo con il numero civico di ubicazione e il numero dell'interno, ove esistente.
4. Inoltre, la dichiarazione deve contenere:

Per le utenze domestiche:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione dell'immobile, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali detenuti;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Per le utenze non domestiche:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (ragione o denominazione sociale, tipo di società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività principale e secondaria, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, eventuale recapito telefonico);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, deve essere presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Il Comune pubblica sul sito Internet Istituzionale i modelli per le dichiarazioni relative alle utenze domestiche e non, con le indicazioni necessarie per la trasmissione e/o consegna.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
7. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15/11/1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
8. Gli uffici comunali possono richiedere integrazioni e delucidazioni in merito alle informazioni già presenti sulle banche dati esistenti e/o assenti o non complete nelle nuove dichiarazioni.

Articolo 22 **Riscossione**

1. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere regolamentari e tariffarie relative alla TARI acquistano efficacia dalla data della loro pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28/09/1998, n. 360, a condizione che la stessa avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui gli atti amministrativi si riferiscono. A tal fine, l'Ente, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, le succitate delibere al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, inserendo il testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del Federalismo Fiscale.
2. Ai sensi dell'art. 15 bis, comma 15 ter del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, legge di conversione n.58/2019, a decorrere dall'anno d'imposta 2020 i versamenti della TARI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base delle tariffe applicate per l'anno precedente. I versamenti della medesima tassa, la cui scadenza è fissata in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
3. La tassa deve essere versata:
 - a) a titolo di acconto in due rate di pari importo, determinate applicando le tariffe dell'anno precedente, entro le date di scadenza stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale vengono riconfermate le suddette tariffe. È consentito, comunque, il pagamento in un'unica soluzione.
 - b) a titolo di saldo, nel numero di rate di pari importo e con le scadenze stabilite nella deliberazione del Consiglio Comunale con la quale viene approvato il definitivo Piano Finanziario di competenza, applicando le tariffe per l'anno di riferimento. In ogni caso, la prima rata non può scadere prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento della stessa.
4. In sede di determinazione del saldo, salvo diversa disposizione, sono considerate le agevolazioni, le variazioni intervenute per l'anno di riferimento nonché gli eventuali importi versati a titolo di acconto.
5. Qualora la scadenza ricada nelle giornate non lavorative, di sabato o domenica, la stessa è da intendersi prorogata di diritto al primo giorno lavorativo successivo alla scadenza originaria.
6. Il versamento della Tari è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari o attraverso altre forme di pagamento previste dalla legge.
7. Non si deve procedere al versamento in via ordinaria per somme inferiori ad euro 5,00 (cinque) per anno d'imposta. Tale disposizioni non si applicano alla tassa giornaliera di cui all'articolo 19 del presente Regolamento.

8. Il Comune provvede all'invio di modelli di pagamento precompilati ai singoli contribuenti.
9. Nei modelli di pagamento devono essere indicate le informazioni di carattere generale, le informazioni sugli importi addebitati, sul calcolo delle tariffe, sui termini e modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali ottenuti. L'eventuale mancata ricezione del modello di pagamento non esime il contribuente dal versare la TARI. Rimane a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la determinazione della tassa rifiuti da liquidare.
10. Le variazioni in corso d'anno che influiscono sull'ammontare della tassa, possono essere conteggiate nel modello di pagamento riferito all'anno successivo o su richiesta del contribuente, con emanazione di nuovo modello di pagamento in sostituzione del precedente.

Articolo 23

Rateizzazione del pagamento ordinario

1. A richiesta, per situazioni particolari di difficoltà economica autocertificate dal contribuente, ad effettuare il versamento tempestivo delle somme determinate nel modello di pagamento, può essere concessa una rateizzazione della tassa annuale come segue:

Persone fisiche e ditte individuali

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base della coesistenza dei seguenti elementi:

- la richiesta deve essere debitamente motivata, con allegata idonea documentazione (certificato di pensione, ultima dichiarazione redditi, ultimi estratti conti bancari, anche dei familiari conviventi, **indicatore della situazione economica isee**, ecc..), a sostegno della sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza;
- l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 100,00.

Persone giuridiche e società di persone

La rateizzazione è concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie da valutarsi sulla base di documentazione utile a comprovare tale momentanea situazione:

- bilanci, libri contabili, estratti conto;
 - l'importo dell'avviso di riscossione deve essere pari o superiore ad € 400,00.
2. La dilazione di pagamento sarà concessa in un numero non superiore a 6 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento della concessione della rateizzazione.
 3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza dell'ultima rata prevista per il pagamento.
 4. Il mancato pagamento nei termini anche di una sola rata, comporta la decadenza del beneficio concesso con conseguente obbligo del contribuente di versare, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta, tutto il debito residuo maggiorato della sanzione per ritardato versamento prevista dalle norme vigenti.

Articolo 24

Rimborsi

1. Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dal presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti.
3. Il Funzionario Responsabile, a seguito di specifica richiesta del contribuente, può procedere alla compensazione delle somme a credito con quelle debito ancorché riferite ad annualità diverse.
4. Con riferimento ad ogni singolo periodo di imposta, non si procede al rimborso per debiti fino all'importo di euro 5,00 (cinque), comprensivo degli interessi.

Articolo 25

IL Funzionario Responsabile

1. Il Comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:
 - a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;
 - b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
 - d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa rifiuti, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 26

Interessi sulle somme a debito e a credito

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi al tasso annuo legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 27
Accertamento

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
2. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18/12/1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, gli avvisi di accertamento nonché i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni notificati dal 1° gennaio 2020 acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639. I predetti atti conterranno, altresì:
 - a) l'intimazione ad adempiere all'obbligo del pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, riguardante l'esecuzione delle sanzioni;
 - b) l'indicazione che l'atto di accertamento costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari;
 - c) l'indicazione del soggetto che, decorsi i sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione forzata delle somme richieste.
5. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile designato dal comune per la gestione del tributo.
6. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di euro 10,00, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
7. La disposizione di cui al comma 6 non si applica qualora l'importo dovuto derivi da ripetuta violazione per almeno un biennio, degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

8. Le disposizioni di cui al comma 6 e 7 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997 e s.m.i.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 28 **Contenzioso ed istituti deflattivi**

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31/12/1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di ridurre i contrasti con i contribuenti, è introdotto l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, che reca disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale, nonché tutti gli altri istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente.
3. Le disposizioni contenute nel D. Lgs. 218/1997, come modificato dall'art. 4-octies, del D.L. 34 del 30 aprile 2019, convertito in legge n. 58/2019, trovano applicazione solo per la fattispecie caratterizzata dalla presenza di materia concordabile e, quindi, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.

Articolo 29 **Sanzioni**

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta alle scadenze perentorie di versamento si applica la sanzione amministrativa del 30%, ai sensi dall'articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 e s.m.i.,
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, entro il termine indicato nell'atto di richiesta e comunque entro 60 giorni dalla sua notificazione si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare dell'imposta deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Resta salva la facoltà di deliberare circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

8. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nei decreti legislativi del 18 dicembre 1997 e s.m.i. , nn. 471, 472 e 473 e alla legge del 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.

RAVVEDIMENTO

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni.

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

In caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta.

Per un pagamento effettuato spontaneamente con un ritardo che va dal trentunesimo al novantesimo giorno il contribuente dovrà sommare al tributo dovuto, gli interessi calcolati al tasso legale rapportati ai giorni di ritardo e la sanzione del 1,67% (e non più del 3,33% in quanto ridotto della metà). Riepilogando, per quanto concerne i tributi locali e quindi anche la Tari, saranno applicabili i casi della tabella che segue:

Riepilogo generale nuovo ravvedimento operoso

Termine di effettuazione del ravvedimento	Riduzione sanzioni	Sanzione applicata
Entro 14 giorni dal termine previsto per il versamento (ravvedimento sprint)		0,10% giornaliero
Dal 15° al 30° dopo il termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro 90 giorni dal termine previsto per il versamento, o dal termine di presentazione della dichiarazione periodica	1/9 del 15%	1,67%

Entro 1 anno dal termine previsto per il versamento / entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa	1/8 del 30%	3,75%
---	-------------	-------

Articolo 30 **Riscossione coattiva**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020 per l'attività di riscossione coattiva, si applicano le disposizioni contenute nei commi 792 e seguenti dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. La riscossione coattiva può essere eseguita dal Comune in forma diretta o affidata:
 - a. ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5, dell'articolo 52 del D. Lgs 446/97;
 - b. al soggetto preposto alla riscossione nazionale Agenzia delle Entrate-Riscossione, secondo le disposizioni di cui all'art. 1 del D.L. 193/2016, convertito, con modificazione dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e s.m.i.

sulla base di atti di accertamento notificati che hanno acquisito l'efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1 commi 792-814 della citata legge 160/2019.

3. Relativamente ai provvedimenti notificati entro il 31/12/2019, le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli avvisi di accertamento e salvo che non sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 /4/ 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente. Ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
4. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad euro 10,00.(dieci)
5. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi al medesimo tributo.

Articolo 31 **Rateizzazione dei pagamenti a seguito di notifica di atti impositivi**

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate, fermo restando che l'importo minimo della rata non può essere inferiore a euro 50,00, secondo il seguente schema:

- a) fino a euro 50,00 nessuna rateizzazione;
 - b) da euro 50,01 a euro 500,00: fino a quattro rate mensili;
 - c) da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - e) da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - f) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - g) oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. La richiesta dovrà essere debitamente motivata, allegando ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente relativo ai conti correnti bancari, postali di deposito dei componenti del nucleo familiare, ed ulteriore idonea documentazione a sostegno della sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Potrà essere richiesta altresì la certificazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee), aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della richiesta di rateizzazione.
- A seguito della suddetta istanza, su autorizzazione del Funzionario Responsabile, è riconosciuta la rateizzazione del debito, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente.
3. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
4. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già iniziate alla data di concessione della rateizzazione.
5. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
6. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
7. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
8. In caso di impossibilità, debitamente documentata, per il contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo lo schema previsto dal comma 1, il Funzionario Responsabile può derogare all'importo minimo della rata e alla durata massima della rateizzazione, che comunque non potrà eccedere le settantadue rate mensili.
9. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni.

Articolo 32

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento approvato dall'organo Consiliare, entra in vigore il 1° gennaio 2021 e viene inserito telematicamente, entro il termine perentorio del 14 ottobre, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicato sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro la data del 28 ottobre.

2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale successivamente emanata.

Articolo 33
Rinvio dinamico

Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 639, 641 e successivi, della Legge 147 del 27/12/2013, nel D. Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2019, nell'articolo 1, commi da 161 a 171, della legge 27/12/2006, n. 296, nel decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, artt. 52, 53, e successive modificazioni ed integrazioni, nei decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nella legge 27/07/2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, nella legge 160/2019, art. 1, comma 792 e successivi, ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti

5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S_{tot} (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni fino a 5.000 abitanti)	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Campeggi, distributori carburanti, chioschi, impianti sportivi
3	Stabilimenti balneari
4	Esposizioni, autosaloni, box auto, deposito (escluso cat. 105 pertinenze)
5	Alberghi con ristorante
6	Alberghi senza ristorante
7	Case di cura e riposo
8	Uffici, agenzie, studi professionali, ambulatori
9	Banche ed istituti di credito, ufficio postale
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista) , parrucchieri e centri estetici
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici e attività agricole
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria

18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club, circoli e ritrovi

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = QU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kc(ap)$$

$$QU_{\text{ndom}} = \frac{CFT_{\text{ndom}}}{\sum_{ap} S_{\text{tot}}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

TF_{ndom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QU_{ndom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFT_{ndom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, S_{ap}) = (CU_{\text{ndom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

TV_{ndom}(ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\text{CUndom} = \frac{\text{CVTndom}}{\text{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.